

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4989 del 30/09/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Mattioli Spa - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via Ferrari Moreni n.22, Comune di Sassuolo (MO) - Pratica ARPAE n. 27666/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5237 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Mattioli Spa - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via Ferrari Moreni n.22, Comune di Sassuolo (MO) - Pratica ARPAE n. 27666/2021

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La ditta Mattioli Spa, con sede legale e operativa in via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 con la Determinazione ARPAE n°DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'autorizzazione comprende anche i titoli ambientali Scarichi idrici e il Nulla Osta Acustico. L'autorizzazione ha validità sino al 26/02/2022.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-1620 del 31/03/2022, in conformità con l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 che dispone quanto segue: *"l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate"*, la validità dell'autorizzazione unica rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 alla Ditta Mattioli Spa, per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti nel proprio impianto localizzato in Comune di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, è stata estesa fino alla conclusione del procedimento di rinnovo attualmente in corso, ovvero fino al 30/09/2022.

Nell'impianto vengono gestiti prevalentemente rifiuti ferrosi e non ferrosi. L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione e di imballaggi. L'attività di recupero consiste nella messa in riserva, selezione/cernita, pressatura, cesoiatura per l'ottenimento di rifiuti o di materie prime secondarie conformi alle norme tecniche di settore. Infine viene effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03;

il progetto inerente l'attività autorizzata è stato preventivamente sottoposto a procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm., conclusasi con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32 del 30/01/2007, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni;

Nell'impianto in questione, l'azienda svolge anche attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, per il quale risulta iscritta con il n. SAS043 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di Rifiuti, sino al 02/06/2027, alla quale intende rinunciare dal momento in cui verrà rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06, rinnovata nelle more della conclusione del presente procedimento.

L'impianto occupa una superficie di circa 16.000 mq di cui circa 3.500 mq occupati da capannone e 600 mq dalla palazzina uffici ed è identificato catastalmente al foglio n.7, mappale n.353 sub 2 (immobile), Foglio 7 Mappale 353 sub 1 (piazzale) e Foglio 7 Mappale 298 sub 1 (cabina elettrica).

L'area complessiva dell'impianto è caratterizzata da un piazzale di deposito e lavorazione principalmente di rottami ferrosi e non ferrosi dotato di pesa, portale per il controllo radiometrico e cesoia, e da un'area coperta costituita da un capannone e adiacente tettoia (destinata anch'essa a zona deposito materiale e lavorazione) e da una palazzina uffici.

Il capannone è in parte chiuso su tutti i lati e in parte adibito a tettoia tamponata su tre dei quattro lati presenti. Il piazzale è inoltre provvisto di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento recapitante in sistemi di trattamento adeguati preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.

Presso il sito sono utilizzate una pressa cesoia e una pressa mobile; il piazzale di gestione rifiuti è circondato sui tre lati da barriere acustiche.

Mattioli spa risulta proprietaria dell'area dell'impianto, come da contratto di compravendita registrato in data 17/01/2017 al n. 635 serie IT dal Notaio Vincenzo Valentini, trasmesso con l'istanza di rinnovo (prot. n.151682/2021).

In data 01/10/2021 la ditta Mattioli Spa, con sede legale e operativa in via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO) ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n. 151682 del 01/10/2021 per ottenere il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

In occasione del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs.152/06 e smi, la ditta chiede di passare il sito sotto un unico provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, al fine di uniformare la gestione e meglio dettagliare l'attività. Pertanto, in occasione della completa revisione dell'attività nel suo complesso, la ditta propone alcune modifiche gestionali, logistiche e impiantistiche, tali da non determinare né un aumento delle quantità di rifiuti gestiti, né una diversificazione degli impatti ambientali attesi che consistono sinteticamente in:

- introduzione di un vaglio e un macinatore che funzioneranno alternativamente tra loro e in alternativa alla cesoia. Vaglio e trituratore verranno utilizzati per l'alluminio: il vaglio effettuerà un semplice selezione per dimensione mentre il trituratore effettuerà una riduzione di pezzatura, con una potenzialità pari a 8 t/h (pertanto la potenzialità giornaliera, considerate le 8 ore di attività dell'impianto, ammonta a 64 t/giorno, quindi sarà inferiore alle 75 t/giorno, limite per l'assoggettabilità ad AIA);
- introduzione dell'attività di taglio con cannello al fine di ridurre la pezzatura dei rifiuti che non possono entrare tal quali in cesoia;
- stoccaggio in cumuli in area esterna degli pneumatici fuori uso al fine di agevolare la movimentazione; allo scopo di evitare la proliferazione della zanzara tigre si avrà cura di coprire il cumulo con teli;
- ampliamento dell'attività di selezione e cernita R12 a tutti i materiali costituiti da carta, parti di veicoli, apparecchiature, cavi, plastica, inerti, legno, gomme e rifiuti misti (EER 170904 e EER 150106);
- affiancamento dell'attività di selezione e cernita R12 all'attività di recupero R4 svolta sui metalli per meglio descrivere quelle attività di selezione dalle quali si ottengono rifiuti che, seppur selezionati, potrebbero non essere gestiti come EOW;
- rinuncia all'attività di smaltimento D15 sul codice 170904 e sul 150106;
- modifica alle quantità di stoccaggio istantanee e annuali relative alle due tipologie di veicolo (si propone di riformulare le quantità come segue:
 - quantità istantanee: 6 veicoli (pari a 6 tonnellate) di cui al massimo 5 costituiti da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06;
 - quantità annuali: 1.500 tonnellate/anno di cui massimo 1.400 costituite da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06;
- richiesta di modificare la periodicità delle manutenzioni dei manufatti impiantistici connessi agli scarichi idrici passando da bimestrale a semestrale.

DATO ATTO CHE:

con nota n.151682 del 01/10/2021 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 09/12/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n. 11553/2022) e in quella sede i componenti hanno concordato sulla necessità di sospendere il procedimento in attesa che la Ditta presenti Istanza di Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. N. 4/2018 (come previsto dall'Art.6 comma 9-bis dlgs 152/06), o istanza di Verifica di Assoggettabilità (Screening) a VIA alla Regione Emilia-Romagna e fino all'esito dei procedimenti sopra citati.

La Conferenza ha inoltre evidenziato che nel caso la Ditta avesse confermato la richiesta contenuta nell'istanza di rinnovo di Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs 152/06 di introdurre un trituratore per l'alluminio di potenzialità superiore a 75 t/g, avrebbe dovuto presentare istanza di AIA con le modalità approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2004, n. 2411 "Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale"

Con nota prot. 22272 del 10/02/2022 la Ditta ha comunicato di aver presentato alla Regione Emilia Romagna domanda di Valutazione preliminare per tutte le modifiche contemplate nell'istanza di rinnovo, in ottemperanza a quanto richiesto durante la seduta della Conferenza del 09/12/2021, e che tale valutazione si è conclusa con Atto Prot. 08/02/2022.0110887.U, nel quale la Regione ha espresso quanto segue: "Sulla base della documentazione

trasmessa, si presume che il progetto in oggetto non produca potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi le suddette modifiche non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)".

La ditta ha altresì comunicato che la reale potenzialità dell'impianto di triturazione è pari a 8 t/h pertanto la potenzialità giornaliera, considerate le 8 ore di attività dell'impianto, ammonta a 64 t/giorno, inferiore alle 75 t/giorno, limite per l'assoggettabilità ad AIA.

In data 12/04/2022, con nota assunta agli atti ARPAE prot. n. 61230, la Ditta ha trasmesso delle precisazioni in riferimento alla posizione aziendale rispetto alla normativa antincendio DPR 151/2011.

In data 05/05/2022 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste nel corso della Conferenza dei Servizi, assunte agli atti ARPAE con prot. n. 75526/2022.

In data 15/06/2022 Arpae ha trasmesso le integrazioni agli enti della Conferenza di Servizi con prot. 98950/2022, contestualmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi in seduta conclusiva del 05/07/2022.

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta Mattioli spa, pertanto durante la seduta conclusiva, tenutasi il giorno 05/07/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 124663/2022), presenti i rappresentanti di ARPAE SAC, del Comune di Sassuolo, del Comando Provinciale VVFF, di HERA spa e la Ditta, vista la valutazione positiva da parte della maggioranza degli enti, ha concordato che, nel caso in cui dal parere trasmesso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco non emergano elementi di criticità da sottoporre all'esame della Conferenza, ARPAE concluda i lavori della Conferenza e proceda con il rilascio dell'atto di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nei verbali della Conferenza dei Servizi e nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento.

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- nota prot. ARPAE n. 193973 del 17.12.2021 con cui il Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- Parere di Conformità Urbanistica del Comune di Sassuolo, con prescrizioni (Rif. prot. ARPAE n.187400 del 06/12/2021);
- Parere di Conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, prot. 15244 del 03/08/2022, assunto agli atti di ARPAE al prot. n. 132066/2022

CONSIDERATO CHE:

in relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Ditta richiedente Mattioli Spa, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, con provvedimento Prot n° 54337/2019 del 18/07/2019 emesso dal Prefetto di MODENA 17/07/2020 (aggiornamento in corso);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

con l'introduzione dell'attività di taglio con cannello si rende necessario provvedere al rilascio della relativa Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06;

dal Parere di Conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente, trasmesso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, prot. 15244 del 03/08/2022, assunto agli atti di ARPAE al prot. n. 132066/2022, non emergono motivi ostativi al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento;

le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE:

$(10 \text{ €/t} \times 1.500 \text{ t (potenzialità)}) + (30 \text{ €/mq} \times 220 \text{ mq (sup. impianto dedicato all'autodemolizione)}) = 15.000,00 + 6.600,00 \text{ €} = 21.600,00 \text{ €}$ con un importo minimo pari a **50.000,00 €**;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R4-R12 – Rifiuti non pericolosi:

$42.000 \text{ t} \times 12 \text{ €/t} = \mathbf{504.000,00 \text{ €}}$; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

$1.800 \text{ t} \times 140 \text{ €/t} = \mathbf{252.000,00 \text{ €}}$; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

*per un importo complessivo pari a **806.000,00 €***

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010; la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)"

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Mattioli spa, con sede legale e impianto in via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO), all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione ARPAE n°DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 - "Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose",
 - "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
 - "Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera"
 - "Planimetria Layout rifiuti Aprile 2022"
4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta proprietaria):
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di stabilire che, **nel termine di 30 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **806.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

- c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
 8. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente rilasciata da ARPAE con determinazione n°DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019, la cui validità si intende estesa nelle more dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, e con quanto indicato nel rinnovo dell'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti n. SAS043, Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2512 del 18/05/2022;
 9. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione rilasciata da ARPAE ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 n. n°DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 e l'iscrizione n. SAS043 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, (Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2512 del 18/05/2022) sono da considerarsi decadute e sostituite dal presente atto, che diventa efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto.

Condizioni generali

10. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 30/09/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
11. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
12. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);

13. di stabilire che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità al Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
14. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
15. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
16. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area, contenuto nell'elaborato "Relazione Tecnica" acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 139588/8.8.4. del 26/10/2005, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Sassuolo. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
17. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
18. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
(Dott.ssa Marina Mengoli)

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Mattioli spa, con sede legale e operativa in Via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata da ARPAE con determinazione n°DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 a Mattioli spa consente l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in particolare:

- deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (D15)
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi
- trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione e di imballaggi.

L'attività di recupero consiste nella messa in riserva, selezione/cernita, pressatura, cesoiatura per l'ottenimento di rifiuti o di materie prime secondarie conformi alle norme tecniche di settore.

Infine viene effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

L'attività di stoccaggio e le conseguenti lavorazioni, oggetto dell'autorizzazione ordinaria, vengono svolte esclusivamente al di sotto della tettoia, dotata di pavimentazione in cemento e pozzetti di raccolta degli eventuali reflui non collegati con la rete fognaria del centro.

Per quanto riguarda gli imballaggi in materiali misti – codice europeo 150106 per i quali l'azienda è autorizzata alla selezione per la separazione in frazione merceologiche omogenee ed eliminazione di impurezze, queste ultime sono stoccate al di sotto della tettoia in cumuli (legno) o in cassoni dedicati (carta e plastica).

Parte dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto è svolta ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, per il quale la ditta risulta iscritta con il n. SAS043 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di Rifiuti, sino al 03/06/2022; in particolare viene svolta l'attività di messa in riserva (R13) per le seguenti tipologie: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1,6.2, 6.5, 7.1, 7.3, 9.1, 10.2

Sui rifiuti appartenenti alla tipologia Tipologia 9.1 viene effettuata anche attività di selezione e cernita finalizzata alla separazione del legno per merceologia da avviare a recupero separatamente.

I rifiuti appartenenti alla tipologia 3.1 e 3.2 sono lavorati mediante selezione e cernita con l'ausilio di ragni caricatori, nonché sottoposti a trattamento nella cesoia al fine di ottenere EOW conforme al reg. 333/11 (operazione R4)

Con l'istanza di rinnovo, la ditta ha chiesto di passare il sito sotto un unico provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, al fine di uniformare la gestione e meglio dettagliare l'attività. Pertanto, in occasione della completa revisione dell'attività nel suo complesso, la ditta ha proposto alcune modifiche gestionali, logistiche e impiantistiche, tali da non determinare né un aumento delle quantità di rifiuti gestiti, né una diversificazione degli impatti ambientali attesi che consistono sinteticamente in:

- introduzione di un vaglio e un macinatore che funzioneranno alternativamente tra loro e in alternativa alla cesoia. Vaglio e trituratore verranno utilizzati per l'alluminio: il vaglio effettuerà un semplice selezione per dimensione mentre il trituratore effettuerà una riduzione di pezzatura, con una potenzialità pari a 8 t/h (pertanto la potenzialità giornaliera, considerate le 8 ore di attività dell'impianto, ammonta a 64 t/giorno, quindi

- sarà inferiore alle 75 t/giorno, limite per l'assoggettabilità ad AIA);
- introduzione dell'attività di taglio con cannello al fine di ridurre la pezzatura dei rifiuti che non possono entrare tal quali in cesoia;
 - stoccaggio in cumuli in area esterna degli pneumatici fuori uso al fine di agevolare la movimentazione; allo scopo di evitare la proliferazione della zanzara tigre si avrà cura di coprire il cumulo con teli;
 - ampliamento dell'attività di selezione e cernita R12 a tutti i materiali costituiti da carta, parti di veicoli, apparecchiature, cavi, plastica, inerti, legno, gomme e rifiuti misti (EER 170904 e EER 150106);
 - affiancamento dell'attività di selezione e cernita R12 all'attività di recupero R4 svolta sui metalli per meglio descrivere quelle attività di selezione dalle quali si ottengono rifiuti che, seppur selezionati, potrebbero non essere gestiti come EOW;
 - rinuncia all'attività di smaltimento D15 sul codice 170904 e sul 150106;
 - modifica alle quantità di stoccaggio istantanee e annuali relative alle due tipologie di veicolo;
 - richiesta di modificare la periodicità delle manutenzioni dei manufatti impiantistici connessi agli scarichi idrici passando da bimestrale a semestrale.

Le quantità complessive richieste nell'istanza di rinnovo e modifica sono inferiori alle quantità massime gestibili attualmente come somma dell'attività 216 e 208:

Quantità annuale richiesta: 64.000 t/a di non pericolosi a recupero (di cui massimo 42.000 a R4-R12), 1.500 t/a per 160104*, nessun rifiuto a smaltimento.

Quantità istantanea richiesta: 7.850 t/a di cui 6.050 t/a gestibili in R4-R12, 6 veicoli EER 160104.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con le integrazioni prot. 75526/2022, la ditta ha confermato lo stoccaggio in cassoni per gli pneumatici fuori uso rinunciando alla richiesta di stoccaggio in cumuli in area esterna.

In merito all'ampliamento dell'attività di selezione e cernita R12 a tutti i materiali costituiti da carta, parti di veicoli, apparecchiature, cavi, plastica, inerti, legno, gomme e rifiuti misti (EER 170904 e EER 150106) e all'affiancamento dell'attività di selezione e cernita R12 all'attività di recupero R4 svolta sui metalli per meglio descrivere quelle attività di selezione dalle quali si ottengono rifiuti che, seppur selezionati, potrebbero non essere gestiti come EOW e alla rinuncia all'attività di smaltimento D15 sul codice 170904 e sul 150106, la Conferenza dei Servizi non ha rilevato motivi ostativi

In merito alla richiesta di modifica alle quantità di stoccaggio istantanee e annuali relative alle due tipologie di veicolo, la Conferenza dei Servizi, a seguito di valutazioni effettuate nel corso della seduta del 05/07/2022, ha proposto di riformulare le quantità come segue:

- quantità istantanee: 6 veicoli (pari a 6 tonnellate) di cui al massimo 5 costituiti da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06; il peso potrà essere superiore in caso di stoccaggio di un unico veicolo disciplinato dall'art. 231 del D.lgs. 152/06 il cui peso superi quanto indicato
- quantità annuali: 1.500 tonnellate/anno di cui massimo 1.400 costituite da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

Per i rifiuti inerti, per i quali era precedentemente autorizzato lo stoccaggio in area interna, si ritiene ammissibile lo stoccaggio in area esterna, indicato nella planimetria stato di progetto, a condizione che l'altezza massima del cumulo sia di 6 metri e il piede del cumulo non sia a contatto con la barriera.

La Ditta risulta in possesso di CPI (pratica 56838) per le attività 47.2.C - 13.2.B - 34.1.B - 44.1.B dell'allegato I al DPR 151/2011; la ditta ha inoltre provveduto a presentare la domanda di Esame progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il 22 giugno 2022, in merito alla quale è stato trasmesso il parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, prot. 15244 del 03/08/2022, (assunto agli atti di ARPAE al prot. n. 132066/2022), con prescrizioni.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 09/12/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n. 11553/2022) e 05/07/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 124663/2022), non sono emersi motivi ostativi

all'istanza presentata dalla ditta Mattioli spa, di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nei verbali della Conferenza dei Servizi e nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento.

Il Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE con prot. n. 193973 del 17.12.2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Mattioli srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R4 *Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici*

R12 *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

- è ammessa la sola messa in riserva R13 non finalizzata a successivi trattamenti presso l'impianto per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R13
RIFIUTI NON PERICOLOSI			t	t/a
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	1.800	22.000
030101	scarti di corteccia e sughero			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
070213	rifiuti plastici			
100201	rifiuti del trattamento delle scorie			
100202	scorie non trattate			
100903	scorie di fusione			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			
101201	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico			
101206	stampi di scarto			

101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13			
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05			
110299	rifiuti non specificati altrimenti			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			
150101	imballaggi di carta e cartone			
150102	imballaggi di plastica			
150103	imballaggi in legno			
150105	imballaggi in materiali compositi			
150106	imballaggi in materiali misti			
150107	imballaggi di vetro			
160103	pneumatici fuori uso			
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose			
160116	serbatoi per gas liquido			
160117	metalli ferrosi			
160117	metalli ferrosi			
160118	metalli non ferrosi			
160119	plastica			
160120	vetro			
160122	componenti non specificati altrimenti			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05			
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			

170201	legno			
170202	vetro			
170203	plastica			
170402	alluminio			
170402	alluminio			
170403	piombo			
170404	zinco			
170405	ferro e acciaio			
170406	stagno			
170407	metalli misti			
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
170904	rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
191202	metalli ferrosi			
191203	metalli non ferrosi			
191204	plastica e gomma			
191205	vetro			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
200101	carta e cartone			
200102	vetro			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
200139	plastica			
200140	metalli			
200301	rifiuti urbani non differenziati			

TOTALE		1.800	22.000
--------	--	-------	--------

3. è ammessa l'operazione di recupero R12, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. INSTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
RIFIUTI NON PERICOLOSI			t
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12	50
030101	scarti di corteccia e sughero		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
070213	rifiuti plastici		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		
110299	rifiuti non specificati altrimenti		
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		
150101	imballaggi di carta e cartone		
150102	imballaggi di plastica		
150103	imballaggi in legno		
150105	imballaggi in materiali compositi		
150106	imballaggi in materiali misti		
160103	pneumatici fuori uso		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose		
160116	serbatoi per gas liquido		
160117	metalli ferrosi		
160118	metalli non ferrosi		
160119	plastica		

160122	componenti non specificati altrimenti		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		
170101	cemento		
170102	mattoni		
170103	mattonelle e ceramiche		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
170201	legno		
170203	plastica		
170402	alluminio		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
191204	plastica e gomma		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		
200101	carta e cartone		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		
200139	plastica		
200301	rifiuti urbani non differenziati		

4. sono ammesse le operazioni di recupero R12-R4, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti metallici non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva
RIFIUTI NON PERICOLOSI - METALLI			t

100299	rifiuti non specificati altrimenti	R12 - R4	6.000
100899	rifiuti non specificati altrimenti		
110501	zinco solido		
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		
120199	rifiuti non specificati altrimenti		
150104	imballaggi metallici		
160117	metalli ferrosi		
170401	rame, bronzo, ottone		
170402	alluminio		
170403	piombo		
170404	zinco		
170405	ferro e acciaio		
170406	stagno		
170407	metalli misti		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		
191202	metalli ferrosi		
191203	metalli non ferrosi		
200140	metalli		

Quantitativi di rifiuti non pericolosi autorizzati

5. per i rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni R13, R12 ed R4, indicati ai precedenti punti 1,2 e 3, sono autorizzati i seguenti quantitativi massimi:

Gruppo	Quantità massime istantanee (t)	Quantità massime annuali (t/a)
Metalli R12-R4 (punto 4)	6.000	R4 - R12: max 42.000
Rifiuti da selezionare R12	50	

(punto 3)		
Messa in riserva R13 (punto 2)	1.800	R13: 22.000
TOTALI	7.850	64.000

6. il quantitativo massimo complessivo annuale autorizzato per le operazioni di recupero R13, R12 ed R4 di rifiuti non pericolosi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 è pari a **64.000 t/a**, di cui al massimo 42.000 t/a per le operazioni R12 ed R4;
7. il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo complessivo autorizzato per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi ammessi alle operazioni di recupero R13, R12 ed R4 di cui ai ai precedenti punti 1,2 e 3 è pari a **7.850 t**;
8. al fine di verificare le quantità di rifiuti in stoccaggio, nonché le quantità gestite nell'anno, la ditta dovrà essere in possesso di idoneo sistema gestionale di registrazione dei rifiuti in grado di fornire alle autorità di controllo la lista e i quantitativi dei rifiuti presenti presso l'impianto e le relative giacenze;
9. annualmente, entro il 30/04 deve essere inviata una relazione nella quale siano esplicitati i quantitativi di rifiuti non pericolosi di cui ai punti 1, 2 e 3 sottoposti alla sola operazione R13 e alle operazioni R12 e R4;
10. i rifiuti pericolosi per i quali è autorizzata **l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi massimi complessivi autorizzati istantaneamente alla messa in riserva ed annuali per l'operazione R12, sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R12
RIFIUTI PERICOLOSI			t	t/a
160104*	Veicoli fuori uso	R13-R12	6 veicoli (6 tonnellate) ¹	1.500 t/a ²

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06

¹ di cui massimo 5 costituiti da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06; il peso potrà essere superiore in caso di stoccaggio di un unico veicolo disciplinato dall'art. 231 del D.lgs. 152/06 il cui peso superi quanto indicato

² di cui massimo 1.400 t/a per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

Prescrizioni specifiche per i rifiuti **non pericolosi** autorizzati in modalità **R13**

11. Modalità di stoccaggio: in cumuli o in contenitori/cassoni collocati nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria Layout rifiuti Aprile 2022";
12. i contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti **non pericolosi** autorizzati in modalità **R12**

13. l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:
 - a) cernita/selezione/disassemblaggio. Le operazioni di cernita/selezione/disassemblaggio sono finalizzate ad ottenere frazioni omogenee da avviare al recupero (plastica, metalli ferrosi e non, cavi,

ecc.); la selezione svolta è di tipo manuale, con carrelli elevatori e ragni caricatori, mentre per talune tipologie di rifiuti può essere utilizzata semplice attrezzatura da officina come pelacavi e smontagomme.

14. dalle operazioni di cui al punto 13 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti di cui ai codici **EER 150106** (imballaggi in materiali misti) e **170904** (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903)*

15. Modalità di stoccaggio: sotto la tettoia;
16. i rifiuti identificati con il codice europeo 150106 devono essere costituiti da una miscela dei seguenti materiali: carta, plastica, legno, metallo, vetro;
17. i rifiuti identificati con il codice europeo 170904 devono essere costituiti da una miscela dei seguenti materiali: imballaggi, plastica, ferro, legno;
18. l'operazione di recupero R12 autorizzata per i rifiuti in questione è cernita e selezione finalizzata alla separazione delle frazioni merceologiche omogenee da avviare al recupero ed eliminazione delle impurezze;
19. lo scarto originato dalle operazioni di cernita deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19";

Prescrizioni specifiche per i rifiuti costituiti da "Apparecchiature fuori uso"

20. relativamente ai rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, l'attività deve essere condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto medesimo. Preso atto che la ditta effettua unicamente la messa in riserva (R13), devono essere osservate, in particolare, le seguenti prescrizioni:
 - relativamente agli impianti di refrigerazione e riscaldamento, l'assenza di gas deve essere certificata da apposito documento rilasciato da ditta specializzata ad effettuare la rimozione dello stesso direttamente nel luogo di produzione del rifiuto. Detta certificazione deve essere conservata presso l'impianto in oggetto e mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - la messa in riserva deve essere effettuata al coperto adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare il contatto dei rifiuti con acque meteoriche e/o il loro danneggiamento;
 - lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
21. l'organizzazione del centro deve rispecchiare, per quanto applicabile, la suddivisione in settori corrispondenti alle diverse fasi del trattamento di rifiuti previsto dal D.lgs. 49/2014. In particolare, in relazione all'attività svolta, l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori, individuati con apposita segnaletica:
 - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti **non pericolosi** autorizzati in modalità **R4***

22. l'operazione R4 autorizzata consiste nella selezione e riduzione volumetrica finalizzata ad ottenere materia prima secondaria per l'industria metallurgica in conformità al Regolamento UE n. 333/2011;
23. Modalità di stoccaggio: in cumuli nell'area cortiliva esterna, ad eccezione delle limature, torniture e trucioli che devono essere stoccate al coperto e degli imballaggi in metallo che devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura se collocati all'esterno;
24. i rifiuti da recuperare e l'operazione di recupero R4 autorizzata devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
25. i materiali originati dalle operazioni di recupero possono "cessare la qualifica di rifiuto" nel rispetto delle

condizioni definite dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;

26. qualora i materiali originati dalle operazioni di recupero non possiedano le caratteristiche di cui al punto 29, devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;

Prescrizioni specifiche per attività di trattamento veicoli fuori uso (codice europeo 160104*)

27. l'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.lgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione, pressatura mediante mezzo mobile di proprietà della ditta, cesoiatura di veicoli fuori uso;
28. i quantitativi autorizzati al suddetto punto n. 27 devono intendersi riferiti a:
- veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
 - veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06;
29. ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 209/03 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA;
30. l'area complessiva dedicata allo svolgimento dell'attività di gestione dei veicoli fuori uso (parte della tettoia) deve essere individuata mediante segnaletica orizzontale in vernice;
31. i pozzetti ciechi presenti sotto la tettoia devono essere rivestiti con sostanze impermeabilizzanti;
32. il conferimento e lo stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento, il trattamento del veicolo fuori uso (messa in sicurezza e demolizione), la rottamazione per la riduzione volumetrica del veicolo trattato (e relativa area di stoccaggio dei veicoli pressati), lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dallo svolgimento del trattamento, lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili derivanti dal trattamento, il deposito dei veicoli trattati, costituenti le fasi di gestione del veicolo fuori uso, devono essere svolte al di sotto della tettoia ed all'interno delle aree individuate nella configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria Layout rifiuti Aprile 2022";
33. la viabilità interna alla tettoia deve essere delimitata mediante segnaletica orizzontale in vernice e mantenuta sgombra;
34. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve avvenire sotto la tettoia, in settori appositamente dedicati identificati nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, secondo le seguenti indicazioni:
- i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi;
 - devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna, chiuso e dotato di sistema di raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire;
 - per ciascuno deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo: qualora antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
 - i componenti che possono esplodere (es. airbags), successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta e chiuso;
 - gli oli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso (olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico,...) devono essere stoccati in contenitori separati e dedicati, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
 - gli altri fluidi (antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,...) devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
 - i rifiuti liquidi pericolosi devono essere raccolti in contenitori realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al volume del contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del

- contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;
- i filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti.
 - i catalizzatori estratti devono essere collocati al coperto in contenitori a tenuta e chiusi;
 - le condizioni di stoccaggio delle batterie devono essere tali da garantire il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti anche nella fase di raccolta di tale rifiuto (ad esempio mediante contenitori a rendere allo smaltitore oppure contenitori dotati di sistemi di raccolta di tali liquidi).
35. le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
36. non possono essere ritirati veicoli con serbatoi del gas compresso fino all'adozione di idonee modalità per la loro rimozione ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili (a tal fine, si precisa che tali modalità devono essere preventivamente comunicate ad ARPAE SAC ed autorizzate); inoltre, al momento della consegna del veicolo fuori uso all'impianto, nella "descrizione dello stato del veicolo consegnato" (v. art. 5 comma 6 del Dlgs.209/2003) allegato al certificato di rottamazione (v. allegato IV del Dlgs.209/2003) deve essere specificato che sul veicolo non sono presenti serbatoi di gas compresso; i certificati di rottamazione, completi della relativa "descrizione dello stato del veicolo consegnato" devono essere conservati presso la ditta per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione degli enti di controllo;
37. non possono essere ritirati veicoli con fluidi refrigeranti del sistema di condizionamento fino all'adozione di idonee modalità per la loro estrazione e gestione anche in relazione al possibile contenuto in CFC e HFC. A tal fine si precisa che dette modalità devono essere preventivamente comunicate alla SAC ARPAE di Modena;
38. conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", la Ditta è tenuta a rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi;
39. lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo le modalità individuate nell'elaborato "relazione tecnica integrativa" acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 88431/8.8.4. del 03/07/2006, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
40. i veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati). Considerato che tale area di conferimento, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa, mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli da trattare;
41. lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento, è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli;
42. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza, previa verifica delle condizioni di

stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli;

43. il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato in prossimità del settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori;
44. le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
45. devono essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
46. le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero;
47. l'attività di messa in sicurezza e demolizione, comprensiva quindi anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire in area coperta;
48. l'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03;
49. Devono essere integralmente rispettate le condizioni indicate nel parere di conformità rilasciato dal competente comando dei Vigili del Fuoco di Modena (prot. 15244 del 03/08/2022, assunto agli atti di ARPAE al prot. n. 132066/2022), in relazione alla variante per aggravio di rischio riguardante la realizzazione all'interno dell'attività esistente di una zona demolizione di veicoli con superficie di 500 mq ed una zona carcasse di mq. 300 oltre che una zona stoccaggio pneumatici con quantitativo non superiore a 10,000 kg. La ditta dovrà trasmettere copia della Planimetria riportante la nuova posizione della zona "taglio con fiamma" e il portale per il monitoraggio radiometrico anche ad Arpae: a lavori ultimati e prima dell'esercizio della attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e darne comunicazione per conoscenza ad ARPAE

Prescrizioni generali

50. l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato denominato "Planimetria Layout rifiuti Aprile 2022", per quanto non in contrasto con la presente determinazione;
51. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
52. la ditta Mattioli spa deve osservare le seguenti prescrizioni in esito alla procedura di screening ai sensi della L.R. 9/99 e della L.R. 35/2000 di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 32 del 30/01/2007 "Realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti in Comune di Sassuolo (Mo) esito della procedura di screening":
 - i rifiuti che possono disperdere polveri e/o rilasciare liquidi inquinanti non possono essere stoccati all'aperto, pertanto devono essere stoccati al coperto o in cassoni a tenuta dotati di copertura;
 - durante le fasi di presso-cesoatura di rifiuti metallici, provenienti da demolizioni, eventualmente contaminati da materiali friabili che diano origine a produzione di polveri, la ditta deve attivare l'impianto di nebulizzazione predisposto a tale scopo;

- per i rottami ferrosi e per i rifiuti costituiti da imballaggi in cui possono essere presenti liquidi pericolosi, quali solventi ed olii, è indispensabile verificarne lo stato in un'area coperta e, ove sia presente un liquido pericoloso, prevederne la rimozione per sgocciolatura e la collocazione dello stesso in contenitore a tenuta dotato di copertura;
 - le fognature e le fosse biologiche devono essere alloggiare in manufatti impermeabili a tenuta, e dotate di dispositivi per la loro periodica verifica ispettiva;
 - le aiuole devono essere dotate di impianto di irrigazione automatico e gli alberi ad alto fusto dell'aiuola esterna dovranno essere specie a foglia caduca e idonee a svolgere anche la funzione schermante (es. Carpinus Betulus). l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata
53. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;
 54. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati, l'operazione effettuata e, relativamente ai rifiuti pericolosi, tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione indicanti la pericolosità dei rifiuti stoccati e le norme di comportamento per la loro manipolazione. Analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
 55. deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 56. la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
 57. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto e la manutenzione della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
 58. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico;
 59. i contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 60. relativamente alle tipologie di rifiuto per le quali la Ditta è autorizzata sia al ritiro da terzi, sia alla produzione dalla propria attività, i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati con il presente atto, sono da intendersi comprensivi di entrambe le fattispecie;
 61. è autorizzata l'operazione di taglio con cannello sui rifiuti metallici di grandi dimensioni. Tale operazione deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal competente comando dei Vigili del Fuoco di Modena (prot. 15244 del 03/08/2022, assunto agli atti di ARPAE al prot. n. 132066/2022) e nell'Allegato Aria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 62. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Mattioli spa e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto;
 63. per l'operazione R13 è ammessa l'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;

64. ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
65. al fine di prevenire potenziale dispersione di sostanze pericolose in area cortiliva, negli imballaggi (fusti e bidoni) di cui ai codici EER 150104 e 150106 si deve verificare la presenza di un eventuale residuo delle sostanze contenute (in particolare solventi e oli) e provvedere alla loro accurata rimozione prima di procedere allo stoccaggio;
66. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni devono essere stoccati all'interno o in contenitori/cassoni a tenuta;
67. la ditta NON è autorizzata a detenere presso l'impianto rifiuti di vetro stoccati in cumulo nel piazzale;
68. i pozzetti di raccolta degli eventuali reflui non collegati con la rete fognaria del centro presenti nell'impianto devono essere periodicamente svuotati ed il materiale di risulta conferito quale rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
69. le fognature e le fosse biologiche devono essere alloggiati in manufatti impermeabili, a tenuta, e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica ispettiva;
70. i cumuli dei rifiuti e delle End of Waste devono essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione dei rifiuti e dei materiali; qualora siano di altezza superiore a 3 metri la ditta deve essere in possesso di una relazione firmata da tecnico abilitato nella quale ne sia documentata la stabilità in relazione ai quantitativi autorizzati, alle superfici individuate e alla tipologia di rifiuti o materiali stoccati;
71. l'altezza massima del cumulo di materiali inerti in area esterna è di 6 metri e il piede del cumulo non può essere a contatto con la barriera esterna.
72. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
73. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo Codice EER; all'interno di ciascuna area di stoccaggio deve essere presente un solo Codice EER per volta;
74. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
75. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
76. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto, e le aree di deposito delle EoW devono essere opportunamente identificate;
77. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
78. presso il centro, le attività che danno luogo a emissioni rumorose devono essere esercitate nel rispetto dei limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato Rumore che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
79. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
80. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
81. i rifiuti per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi entro 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
82. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati alla gestione dei rifiuti;
83. presso l'impianto deve essere presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;

84. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto per i quali la Ditta non è autorizzata anche al ritiro da terzi, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 185-bis della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;
85. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con le integrazioni del 05/05/2022 (Rif. prot. ARPAE n.75526/2022);
86. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

ALLEGATO ACQUA

Ditta Mattioli spa, con sede legale e operativa in Via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Mattioli S.p.A., presso l'insediamento di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

a) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella rete delle acque nere della pubblica fognatura di Via Ferrari Moreni;

b) le acque meteoriche ricadenti sulle coperture (tetti) vengono recapitate direttamente nella rete delle acque bianche della pubblica fognatura di Via Olivari;

c) le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti vengono recapitate, previo trattamento, nella rete delle acque nere della pubblica fognatura di Via Olivari. Il sistema di trattamento di tali acque è così costituito:

- impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (volume complessivo di 70 mc) composto da comparti di sedimentazione, disoleazione, trattamento chimico-fisico e pozzetto di ispezione;
- impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia costituito da vasca di accumulo da 20 mc con pompa che alimenta le vasche volano fuori terra di volume complessivo pari a 70 mc con comparto di sedimentazione, disoleazione e pozzetto di ispezione.
- E' inoltre presente una vasca a servizio della presso-cesoia di volume pari a 437 mc per la laminazione delle acque di dilavamento prodotte durante tutto l'evento meteorico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui alla precedente lettera c) sono classificate come acque "reflue di dilavamento".

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

ISTRUTTORIA E PARERI

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE, prot. n. 193973 del 17.12.2021

Il gestore della fognatura Hera S.p.A. ha espresso parere favorevole al rinnovo e alla modifica della periodicità delle manutenzioni dei manufatti impiantistici connessi agli scarichi idrici passando da bimestrale a semestrale nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, convocata a riunirsi in data 09/12/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n. 11553/2022) e 05/07/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 124663/2022)

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. è autorizzato il gestore della ditta Mattioli S.p.A., con sede legale e impianto a Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, a scaricare nella rete delle acque nere della pubblica fognatura di Via Olivari le acque reflue di dilavamento che ricadono nel piazzale adibito allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni;
2. le acque reflue di dilavamento oggetto della presente autorizzazione sono così costituite:
 - acque di prima pioggia trattate in impianto avente un volume complessivo di 70 mc, composto da comparti di sedimentazione, disoleazione, trattamento chimico-fisico e pozzetto di ispezione;
 - acque di seconda pioggia convogliate in vasca di accumulo da 20 mc con pompa che alimenta le vasche volano fuori terra di volume complessivo pari a 70 mc con comparto di sedimentazione, disoleazione e pozzetto di ispezione.
3. lo scarico delle acque reflue di dilavamento nella rete delle acque nere della pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
4. devono essere eseguite almeno due analisi di autocontrollo annuali sulle acque di seconda pioggia determinando i seguenti parametri: Piombo, Zinco, Cromo totale, Cadmio, Rame, Nichel, Mercurio, COD, SST, Idrocarburi Totali. Gli esiti di tali analisi devono essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo;
5. deve essere effettuata la periodica pulizia dei piazzali e della vasca a servizio della presso-cesoia utilizzata come invaso per la raccolta delle acque di dilavamento;
6. deve essere prevista una manutenzione semestrale dei manufatti impiantistici;
7. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
8. i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
9. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
10. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'ARPAE di Modena, al Comune di Sassuolo ed al gestore del servizio idrico di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO ARIA

Ditta Mattioli spa, con sede legale e operativa in Via Ferrari Moreni n. 22 in Comune di Sassuolo (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Mattioli S.p.A., presso l'insediamento di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo **con modifiche** dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, si evidenzia l'introduzione di attività di taglio metalli con cannello (ossigeno e propano) che sviluppa emissioni in atmosfera, oltre alle emissioni diffuse derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di rinnovo, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta ha chiesto di introdurre l'attività di taglio con cannello al fine di ridurre la pezzatura dei rifiuti che non possono entrare tal quali in cesoia.

La ditta intende svolgere tale attività in maniera estremamente saltuaria, con le seguenti modalità:

- frequenza: 1 giorno al mese per 2 ore al giorno (24 ore/anno).
- Sostanze utilizzate: Ossigeno e propano
- Strumentazione da utilizzare: Cannello
- Postazione: area esterna.

Poiché l'attività verrà svolta in maniera del tutto occasionale, la Ditta riteneva inizialmente non necessaria l'adozione di presidi specifici di contenimento delle emissioni, impegnandosi ad attuare l'attività in maniera tale da evitare disagi.

Nel corso della seduta della Conferenza dei servizi del 09/12/2021 gli enti hanno concordato che la relativa emissione risulta tecnicamente convogliabile e, considerate analoghe tipologie produttive operanti in ambito provinciale, si chiede alla ditta di prevedere l'installazione di un impianto di aspirazione e abbattimento del materiale particolato.

Con le integrazioni pervenute ad Arpae il 05/05/2022, la ditta ha proposto un sistema di taglio carrellato già dotato di aspirazione e filtrazione, che possa essere posizionato il più vicino possibile al punto di taglio per poi essere riposto in zona sicura al termine dell'attività; prima di arrivare a tale soluzione, è stata approfondita la convogliabilità tecnica secondo le migliori tecniche disponibili delle emissioni derivanti dall'attività di taglio, ai sensi dell'art. 270 c. 1 e 2 del D. Lgs 152/06.

La Conferenza dei Servizi del 5/7/2022 ha concordato che l'aspiratore carrellato previsto da Mattioli spa per le operazioni di taglio, di utilizzo occasionale (in area esterna e senza postazione fissa), appare idoneo.

Trattandosi di impianto mobile carrellato e non essendo presente un condotto fisso di uscita su cui svolgere la misura di autocontrollo, dovrà essere eseguita la periodica manutenzione richiesta dal libretto tecnico con particolare attenzione alla perdita di efficienza di aspirazione (allarme filtro intasato) al fine di garantire la corretta funzionalità dello stesso.

Inoltre la ditta dovrà provvedere alla conservazione e alla messa a disposizione delle fatture di acquisto dei gas tecnici utilizzati (ossigeno e propano) a controprova del dichiarato scarso utilizzo.

Il Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE con Prot. n.193973 del 17/12/2021 ha prodotto contributo

istruttorio;

I lavori della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, tenutisi in data 09/12/2021 e 05/07/2022, si sono conclusi con esito positivo.

Non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Le emissioni dell'attività di Taglio con cannello devono essere gestite nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - dovrà essere eseguita la periodica manutenzione richiesta dal libretto tecnico con particolare attenzione alla perdita di efficienza di aspirazione (allarme filtro intasato) al fine di garantire la corretta funzionalità dello stesso.
 - la ditta dovrà provvedere alla conservazione e la messa a disposizione delle fatture di acquisto dei gas tecnici utilizzati (ossigeno e propano) a controprova del dichiarato scarso utilizzo.
2. Nella conduzione di tutte le fasi delle attività devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri;
3. Durante le movimentazioni dei rifiuti deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta;
4. I rifiuti che possono disperdere polveri devono essere stoccati al coperto o in contenitori dotati di copertura
5. deve essere ridotta la velocità dei mezzi e di carico dei macchinari utilizzati;
6. deve essere attivato l'impianto di nebulizzazione durante le fasi del trattamento di rifiuti metallici suscettibili di produrre polveri
7. Le aree esterne devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia;
8. Ogni modifica dello stabilimento che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Mattioli spa, con sede legale e operativa in Via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Mattioli spa, con sede legale e operativa in Via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO) gestisce un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Il nulla osta ai fini acustici è stato rilasciato con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019; attualmente l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore secondo la seguente configurazione:

- la principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti utilizzati nel processo produttivo (presso-cesoia, macchina strappa motori e macchina compattatrice per i veicoli fuori uso) e dal carico/scarico dei rifiuti e materiali dagli automezzi con ragno caricatore e per ribaltamento;

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00).

Con Deliberazione del Consiglio n. 64 del 23/07/2007, il Comune di Sassuolo ha adottato l'adeguamento della classificazione acustica del territorio comunale, attribuendo alla zona dove è insediata la Ditta la classe V, che prevede, tra l'altro, il rispetto del limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

In data 29/10/2007 Arpa di Modena, su richiesta del Comune, ha effettuato delle misure del rumore (relazione PGMO/2007/16314 del 07/11/2007) accertando il superamento, nel periodo diurno, del limite differenziale di immissione.

Il Comune di Sassuolo, con Deliberazione del Consiglio n. 28 del 08/04/2008, ha modificato e riadottato la classificazione acustica del territorio comunale, assegnando la classe VI alla zona dove è collocata la Ditta Mattioli S.p.A., prevedendo l'adozione, da parte della ditta medesima, di tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso l'uso dei macchinari, a tutela delle ditte confinanti. Tale riadozione è avvenuta sulla scorta del parere reso della Regione Emilia Romagna, prot. n. 8074 del 18/03/2008, nel quale si ritiene che l'area in esame possieda le caratteristiche della classe VI, fermo restando che anche in presenza di una zona di classe VI, oltre a garantire il rispetto dei valori limite assoluti di immissione, occorre limitare il disturbo delle attività limitrofe.

Nelle more della conclusione del procedimento di zonizzazione avviato con deliberazione n.28/2008, il Sindaco ha adottato Ordinanza contingibile ed urgente, n. 454 del 21/10/2008, successivamente modificata con Ordinanza n. 460 del 28/10/2008, imponendo alla ditta l'adozione di misure temporanee volte a limitare il disturbo nelle attività limitrofe, al fine di tutelare la salute pubblica.

L'adeguamento della Classificazione acustica di cui alla D.C.C. n. 28/2008 non è stato successivamente approvato dal Consiglio Comunale, ma con deliberazione n. 47 del 07/07/2015, il Consiglio Comunale ha approvato l'adozione dell'adeguamento della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale sulla base dei criteri e condizioni previsti dalla direttiva di cui alla D.G.R. n. 2053/2001, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 15/2001. Poi con Deliberazione n. 3 del 04/02/2016, il Consiglio Comunale ha approvato l'adeguamento della classificazione acustica del territorio comunale.

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento della Classificazione acustica del territorio comunale, la ditta Mattioli Spa ha presentato il proprio Piano di risanamento acustico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n.15/2001, sul quale ARPAE Servizio Territoriale Area Sud, sede di Maranello, ha espresso parere favorevole,

prescrivendo a fine lavori una campagna di misure fonometriche con l'intento di verificare il rispetto del limite differenziale ai recettori (collocati in classe V).

Con l'autorizzazione SUAP 3152/2016, la ditta Mattioli Spa è stata autorizzata alla realizzazione del progetto di collocazione delle barriere antirumore sul perimetro del cortile della ditta presso il sito di via Ferrari Moreni 22 a Sassuolo.

A luglio 2017, a seguito del completamento della barriera acustica eseguita sul perimetro del cortile interno dell'azienda, la ditta Mattioli Spa ha trasmesso il relativo collaudo effettuato da tecnico competente in acustica.

Dopodiché, il sig. Italo Mattioli, in qualità di legale rappresentante della ditta Mattioli Spa, ha chiesto formalmente al Comune di Sassuolo la revoca dell'ordinanza sindacale n. 454/2008, alla luce del piano di risanamento acustico realizzato ed in ragione delle esigenze produttive aziendali, per le quali la limitazione di orario di funzionamento della presso cesoia è causa di grave nocimento economico.

ARPAE Servizio Territoriale Area Sud, sede di Maranello, ha espresso parere favorevole alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 454/2008.

Per quanto sopra richiamato, il Comune di Sassuolo ha emesso l'ordinanza n. 168 del 30/08/2017, con oggetto "Revoca efficacia ordinanza sindacale n. 454/2008, emessa nei confronti della ditta Mattioli Spa Via Ferrari Moreni n.22 Sassuolo", acquisita agli atti di Arpae con prot. 17143 del 30/08/2017, nella quale rimane la raccomandazione alla ditta Mattioli Spa di continuare ad eseguire la movimentazione dei materiali ferrosi attraverso i ragni delle macchine operatrici mediante appoggio lento anziché rilascio dall'alto, e l'invito ad adottare ogni utile accorgimento che si renda necessario ove si manifesti il ripetersi di problemi di vibrazioni.

Con l'istanza di rinnovo e modifica si intende introdurre un vaglio ed un tritatore finalizzati alla separazione dell'alluminio; tali macchinari funzioneranno alternativamente tra loro e in alternativa alla cesoia, garantendo quindi che non si avrà funzionamento contemporaneo delle tre sorgenti cesoia, tritatore, vaglio.

Al fine di verificare la compatibilità acustica di tali sorgenti e a tali condizioni, *la ditta ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico* dalla quale emerge che la modifica proposta non comporta superamento dei livelli di rumore applicabili (*con l'impianto di presso cesoia fermo*).

ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione previsionale datata Settembre 2021, presentata dalla ditta Mattioli spa ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95, relativa alla modifica proposta per l'introduzione di un vaglio ed un tritatore finalizzati alla separazione dell'alluminio, funzionanti alternativamente tra loro e in alternativa alla cesoia

Acquisito, nell'ambito dell'istruttoria, il contributo del competente Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE, prot. n. n.193973 del 17/12/2021, con prescrizioni.

Il Comune di Sassuolo ha espresso il proprio parere positivo con nota in atti ARPAE prot. 187800/2021, con la prescrizione che il vaglio, il tritatore e la cesoia non devono mai funzionare contemporaneamente.

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico alle condizioni di seguito indicate

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Sassuolo (MO), via Ferrari Moreni, 22, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Mattioli S.p.A., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente allegato.
2. La movimentazione dei materiali ferrosi attraverso i ragni delle macchine operatrici deve essere effettuata mediante appoggio lento anziché rilascio dall'alto.

3. Si deve adottare ogni utile accorgimento che si renda necessario ove si manifesti il ripetersi di problemi di vibrazioni.
4. Il vaglio, il trituratore e la cesoia devono funzionare alternativamente tra loro.
5. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
6. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale o della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione di impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
7. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.